



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 501	di data 06/11/23

**Oggetto: L.P. 22.04.2014 N. 1 ART. 54. EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTI PER CESSIONE ALLOGGIO.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento svolge le funzioni delegate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di edilizia abitativa ai sensi degli artt. 20 e 99 della L.P. 13.11.1992 n. 21;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamate le determinazioni dirigenziali n. 16/1003 di data 30.12.2015 e n. 16/789 di data 26.09.2016 con le quali ai soggetti di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, venivano concessi i benefici della L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54;

premesso che ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 dei criteri attuativi della delibera di Giunta provinciale n. 2243 di data 15.12.2014 e s.m.i. ai beneficiari vengono imposti dei vincoli relativi all'utilizzo e alla cessione degli alloggi;

vista la nota pervenuta in data 17.07.2023, protocollo n. 210315, con la quale i soggetti di cui all'Allegato 1 comunicano di procedere alla cessione dell'alloggio e chiedono la quantificazione dei contributi da restituire;

considerato che con note di data 20.07.2023, protocollo n. 215838, e di data 08.09.2023, protocollo n. 265234, alle quali si rinvia, i soggetti di cui all'Allegato 1 venivano informati sulle disposizioni di legge, della quantificazione dei contributi ricevuti e da restituire e degli interessi dovuti e da pagare;

richiamato il comma 1 dell'art. 16 dei citati criteri attuativi che prevede la restituzione in

pagina 1/4

quota dei contributi erogati;

verificato che ai sensi della lettera c), comma 1, dell'art. 16 dei citati criteri attuativi i soggetti di cui all'Allegato 1 devono restituire una quota pari al 30% dei contributi erogati in quanto la cessione avviene tra l'ottavo e il decimo anno successivi alla data del contratto di compravendita, nel caso di intervento di acquisto, che nel caso specifico risulta essere il 30.09.2015;

verificato altresì che ai sensi del comma 3 dell'art. 16 dei medesimi criteri attuativi, l'importo oggetto di restituzione è maggiorato in ragione d'anno degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa;

accertato che l'importo totale da restituire è pari ad euro 5.388,09;

considerato che in data 08.08.2023 e in data 16.10.2023 i soggetti di cui all'Allegato 1 hanno provveduto alla restituzione dell'importo totale;

ritenuto di conseguenza di dover provvedere alla revoca del contributo annuale a partire dalla rata in scadenza al 31.12.2023;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 22.04.2014 n. 1 articolo 54 e relativi criteri attuativi;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020 prot. C\_378/S005/306651 di

conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di prendere atto della rinuncia da parte dei soggetti di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, ai benefici della L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54 concessi con determinazioni dirigenziali n. 16/1003 di data 30.12.2015 e n. 16/789 di data 26.09.2016 per l'acquisto di un alloggio;
2. di prendere atto che i soggetti di cui all'Allegato 1 hanno effettuato il pagamento dell'importo totale, comprensivo degli interessi, a titolo di restituzione in quota dei contributi ricevuti pari ad euro 5.388,09 come meglio specificato in premessa;
3. di dare atto che l'importo di euro 4.436,30 è stato accertato al capitolo 30461 (accertamento n. 293868) con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2023-2024-2025;
4. di dare atto altresì che l'importo di euro 951,79 è stato accertato al capitolo 30114 (accertamento n. 293867) con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2023-2024-2025;
5. di dichiarare che le entrate di cui ai punti 3) e 4) risultano essere state esigibili nell'esercizio finanziario 2023;
6. di revocare i contributi in conto interessi dalla rata del 31.12.2023;
7. di dar atto che i soggetti di cui all'Allegato 1, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 dei criteri attuativi approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2243 di data 15.12.2014 e s.m.i., permangono beneficiari ai fini di future agevolazioni provinciali previste dalla normativa in materia di edilizia abitativa;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte degli interessati;
9. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte degli interessati.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1.

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperì

Trento, addì 06/11/23

pagina 3/4





COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 501	di data 06/11/23

**Oggetto: L.P. 22.04.2014 N. 1 ART. 54. EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTI PER CESSIONE ALLOGGIO.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 9 novembre 2023